Legge regionale 24 maggio 2010 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 16/12/2021

Modifiche alle leggi regionali 20/2005 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) e 11/2006 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), disciplina della funzione di garante dell'infanzia e dell'adolescenza, integrazione e modifica alla legge regionale 15/1984 (Contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali) e altre disposizioni in materia di politiche sociali e per l'accesso a interventi agevolativi.

Art. 6

(Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 20/2005)

1. All'articolo 5 della legge regionale 20/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'ultimo periodo del comma 2 è soppresso;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. Nella dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 18 va indicata la durata massima della sperimentazione, che non può comunque essere superiore a tre anni.>>;

c) i commi 4 e 6 sono abrogati.